

BANDITI, CACCIATORI DI TAGLIE E INIMICIZIE

DAL CASE STUDY DEL BANDITO GIOVANNI BEATRICE
DETTO ZANZANU' (1576-1617)

ALCUNI PROBLEMI PRELIMINARI

TEMA DEL CONTROLLO SOCIALE

ASSETTO COSTITUZIONALE TRADIZIONALE

AFFIDATO ALLE COMUNITA' LOCALI

SCARSA INTERFERENZA DA PARTE DEL CENTRO (STATO)

QUANDO, PERCHE' E COME I CAMBIAMENTI?

CINQUECENTO OVUNQUE IN EUROPA

TEMA DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA'

RICHIESTE DAL BASSO

INADEGUATEZZA E SCARSITA' STRUMENTI REPRESSIVI

ASSENZA MONOPOLIO VIOLENZA E LEGGITIMITA' NELL'USO DELLA VIOLENZA

NUOVA PERCEZIONE DEL TERRITORIO E DEI CONFINI

COINVOLGIMENTO DA PARTE DELLO STATO DI FORZE, GRUPPI E ORGANIZZAZIONI NELL'USO DELLA VIOLENZA

FAIDA, VENDETTA E BANDITISMO

TEMA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO INQUISITORIO DETERMINANO
PROFONDI CAMBIAMENTI

MA PURE LEGISLAZIONE SUL BANDITISMO

TEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI

LA PENA DEL BANDO

L'autonomia dello stato medievale e della prima età moderna è ravvisabile anche esaminando il tema complesso e vasto della legislazione bannitoria e, più propriamente, della pena del bando. Una pena, si è più volte detto, di origine germanica, ma che in realtà era il riflesso stesso dell'intenso policentrismo diffuso nella penisola italiana. **Chi era colpito da tale pena veniva interdetto dal territorio giurisdizionalmente di competenza del tribunale e, in caso di infrazione, poteva per lo più essere impunemente ucciso.** La pena poteva essere inflitta anche a chi non era latitante. Il bandito era concepito come *homo sacer* (affidato a Dio) e privato dei diritti della comunità di appartenenza.

IL BANDITO E IL SISTEMA DELLA VENDETTA

La pena del bando era evidentemente collegata ad una **struttura sociale organizzata in lignaggi e parentele**. Faceva parte di quel sistema di vendette che attraversavano quasi tutta la società.

La funzione di tale pena consisteva non solo **nell'allontanare la persona indesiderata**, ma aveva paradossalmente il fine di **agevolare le trattative di pace** e la ricomposizione dei conflitti violenti.

Un elaborato sistema processuale, predisposto dai giuristi di formazione romanistica, era del resto incentrato sulla necessità di **mettere in stretta relazione le istituzioni giudiziarie (tribunali) con l'organizzazione dei conflitti (faida)**.

Appare evidente che l'azione temperatrice dei tribunali e delle procedure giudiziarie erano efficaci se la città (o comunque la giurisdizione) godeva di ampia **autonomia**.

REPUBBLICA DI VENEZIA E STATI ITALIANI

E' nel corso del Cinquecento che è possibile cogliere un mutamento di rotta di una politica bannitoria che nei secoli precedenti era stata condotta all'insegna del rispetto dei reciproci spazi. E questo è nettamente percepibile anche nella Repubblica di Venezia.

La provvisorietà della legislazione bannitoria dei centri dominanti italiani è stata spesso valutata come segno di incertezza, se non di debolezza; in realtà si tratta di una legislazione che si muoveva lungo una direzione decisamente nuova e che **nella sua apparente incertezza nascondeva in un certo senso la volontà di ridefinire gli antichi rapporti.**

INSERIMENTO DEL CENTRO DOMINANTE TRAMITE NUOVA LEGISLAZIONE SUL BANDITISMO: dal 1580 in poi

E' nel **1580** che il Consiglio dei dieci emana una **legge che sancisce un vero e proprio spartiacque**, anche rispetto al trentennio precedente.

Con la nuova legge si estese la possibilità a tutti i banditi, anche a quelli colpiti dalle pene più severe, di potersi liberare uccidendo altri banditi che si fossero trovati nelle loro medesime condizioni. La definizione del bandito come soggetto escluso dalla società civile e in quanto tale considerato fuorilegge, veniva così sottratta definitivamente all'antica normativa dei tribunali locali e, in definitiva, sancita dagli organi supremi del centro dominante.

PARTE DEL
CONSIGLIO DEI X
IN MATERIA
DI BANDITI (1580)

PARTE
DELL'ILLVSTRISSIMO CONSEGLIO DE' X.
Con la Zonta. Delli 20. Luglio. M D LXXX.
In materia de' Banditi.



LI Grauilissimi dediti, che sono commessi nel Stato nostro, la maggior parte da' banditi, i quali postisi insieme, perturbano la quiete delli fedeli nostri con violentie, rapine, & homicidij, deuono muouere questo Consiglio à fare straordinaria prouisione, per estirpare questi scelerati; però

che in questa parte, che ha fatto publicare in questa Città, & in tutte l'altre Città, Terre, & luoghi del Dominio nostro, che se alcuno, da qui ad vno anno prossimo, prenderà dentro li confini, & consegnerà nelle forze della Giustitia, ò ammazzerà: fatta legitima sede della interfezione: alcun bandito per questo Consiglio, ò vero per li altri Consigli, Magistrati, & Officij di questa Città, ò per li Rettori nostri di fuora, etiam con autorità di questo Consiglio, dissimule, & in perpetuo, con pena della vita, consegnerà, oltra tutte le taglie, che hauesse il bandito, anco la liberatione di se stesso, se farà bandito di bando eguale, ò vero inferiore à quello del preso, ò vero morto: & se non farà bandito, hauerà liberà di liberare vn bandito, ò vero confinato, per caso eguale, ò vero inferiore, come è detto di sopra.

Quello veramente, che prenderà, ò vero ammazzerà, etiam in Terre aliene, alcun bandito di Terre, & luoghi, con pena della vita, il quale habbitaglia in Terre aliene, consegnerà l'assoluzione del suo bando, se esso farà bandito di bando eguale, ò vero inferiore: & se non farà bandito, hauerà facultà di liberarne vno, che fosse in bando simile, ò minoreà quello che farà preso, ò morto da lui, oltra tutte l'altre taglie, come è predetto.

Il medesimo beneficio haueranno anco li ban-

diti per questo Consiglio con Zonta, ò senza, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso Consiglio, che prenderàno, ò vero ammazzeranno vn' altro bandito per il detto Consiglio, il quale habbi le condizioni di sopra dichiarate: & se chi farà l'effetto preditto non farà bandito, hauerà facultà di liberare vn bandito, ò vero confinato per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso di egual bando, ò vero inferiore, come è sopra detto.

L'istesso beneficio sia dato alli complici di qualunque delitto, che ammazzeranno, ò vero prenderanno, come di sopra, vno, ò piu, delli altri complici dell'istesso delitto.

Eccettuati però da questo beneficio della loro liberatione, quelli banditi per questo Consiglio, nelle condennationi de' quali fosse dichiarato, che non possano essere assolti, ò fatti gratia, & c. se non con strettezza di ballote: ma se vno di questi ammazzasse, ò facesse ammazzare vn' altro bandito, con simil strettezza di ballote, in tal caso sia assolto, se non conditione però, che non possa andare nella Città, de onde sarà, se non hauerà la pace dalli offesi, & se non li sarà permesso per noua deliberatione di questo Consiglio, con li terzi delle ballote.

Li beneficij sopradetti della liberatione, quanto alli banditi, che non siano per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso, possano esser dati dal Consiglio de' Quaranta al Criminale, & dalli Rettori con Corte, che haueranno fatta la sententia, ò vero da' loro successori, ò dalli piu vicini à quel Rettore senza Corte, che hauesse fatta la sententia, & non per altri: ma delli banditi per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con autorità di esso, non possano esser dati se non per parte di questo Consiglio.

Nunno antisca stampar la presente parte fuori che Paulo Zanfetti, senz'a licentia.

LA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA PENA DEL BANDO (REGIME DI PROROGA) E LE SUE CONSEGUENZE



- La dimensione della violenza aumenta considerevolmente con l'introduzione della nuova legislazione contro i banditi
- Diversi soggetti vengono coinvolti e investiti della legittimità di uccisione dei banditi
- Nasce una diversa e straordinaria narrazione della violenza

LA GRANDE STORIA DI GIOVANNI BEATRICE DETTO ZANZANU'

L'intervento si sofferma sull'attività di **Giovanni Beatrice** detto **Zanzanù**, bandito nel 1602 e ucciso nel 1617 in uno scontro sanguinoso sui monti della riva occidentale del Lago di Garda. I lunghi anni di attività di Giovanni Beatrice esprimono la complessità della figura del fuorilegge nei primi anni del Seicento. Un case study che rivela come le tesi prospettate da **Hobsbawm** nel suo *Bandits* e le stesse critiche a lui rivolte da **Blok** e altri studiosi possano difficilmente essere assunte come veri e propri paradigmi generali.

Appaiono infatti determinanti sia il contesto politico e giuridico in cui la figura del bandito si colloca, che altresì la peculiarità della sua fisionomia, contrassegnata dalle sue relazioni economiche e sociali.

La controversa vicenda di Giovanni Beatrice si snoda attraverso alcuni **periodi** che, prima ancora di caratterizzare la sua biografia, sono **indicativi di alcune tematiche connesse alla storia del banditismo** e alla sua repressione.

CONTESTO E FASI DELLA VITA DEL BANDITO GIOVANNI BEATRICE (ZANZANU')

- PRIMA FASE:

- CONTESTO GEOGRAFICO (LAGO DI GARDA – TERRITORIO AI CONFINI – ZONA DI TRAFFICI
- DATA DEL PRIMO BANDO: 1602 PER RIVALITA' LOCALI IN UN AMBITO DI VENDETTA
- 1605-1607: UCCISIONE DEL PADRE NONOSTANTE TRATTATO DI PACE. ESCALATION DELLA VIOLENZA TRA LE DUE PARENTELE CHE CULMINA CON L'UCCISIONE DEI RIVALI. ZANZANU' E' COLPITO DA NUMEROSI BANDI DA TUTTO LO STATO
- DIVIENE **BANDITO FAMOSO** CON UN PROFILO DI OPPOSITORE 'POLITICO'

LA CACCIA E LA REPRESSIONE

Peculiarità della zona geografica e del contesto socio-economico

Pena del bando e sistema della vendetta

Azione repressiva locale inconsistente

Invio di soldati corsi e cappelletti inefficace

Il sistema affidato ai cacciatori di taglie non sempre raggiunge i suoi obbiettivi

Inserimento dell'azione delle magistrature centrale nelle dinamiche di vendetta e di faida

LA CACCIA E LA REPRESSIONE

Peculiarità della zona geografica e del contesto socio-economico

Pena del bando e sistema della vendetta

Azione repressiva locale inconsistente

Invio di soldati corsi e cappelletti inefficace

Il sistema affidato ai cacciatori di taglie non sempre raggiunge i suoi obbiettivi

Inserimento dell'azione delle magistrature centrale nelle dinamiche di vendetta e di faida

- **SECONDA FASE:**
- 1608-10: CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI CONTRABBANDO SUL LAGO. CONFLITTO CON I MERCANTI BRESCIANI E DI DESENZANO. UN CONFLITTO CHE SI INNESTA A LIVELLO LOCALE CON LE INIMICIZIE ESISTENTI MA CHE SI PROSPETTA PURE PER IL PROFILO PIU' AMPIO DELL'AZIONE.
- IL BANDITO AGISCE DA RIVA (TERRITORIO AL DI LA' DEI CONFINI), MA LA NUOVA ATTIVITA' LO RENDE POLITICAMENTE PERICOLOSO PER I GIUSDICENTI LOCALI (VESCOVO DI TRENTO).
- LA BANDA VIENE SGOMINATA MA IL BEATRICE SOPRAVVIVE E DIVIENE VERO E PROPRIO NEMICO DELLO STATO – ABBATTIMENTO DELLA SUA CASA IN GARGNANO.
- SONO DECISIVI I CACCIATORI DI TAGLIE AL SERVIZIO DEI MERCANTI: VERI E PROPRI 'MILITARY ENTREPRENEURS'.
- 1611-12: LANCIA UNA VERA E PROPRIA SFIDA CONTRO VENEZIA E RAPISCE UN FACOLTOSO MERCANTE VENEZIANO

TERZA FASE:

- 1613-14: GIOVANNI BEATRICE SI PONE AL SERVIZIO DEI FARNESE DI PARMA
- ANNI 1615-16: RITORNO IN RIVIERA SPERANDO DI PORSI AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA NELLA GUERRA CONTRO GLI ARCIDUCALI
- ANNI 1616-17: SUE AZIONI DI DISTURBO E DI ATTACCO NEI CONFRONTI DELL'ESTABLISHMENT LOCALE. SEQUESTRI DI PERSONA, MA GODE DELLA PROTEZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE LOCALE.
- E' IN QUESTA FASE CHE SI PUO' COGLIERE LA SUA DIMENSIONE DI '**BANDITO SOCIALE**'
- 1617: PENETRA NASCOSTAMENTE A TIGNALE APPARENTEMENTE PER RAPIRE UN NOTABILE LOCALE, MA LA POPOLAZIONE LOCALE REAGISCE E CADE IN UNA BATTAGLIA CHE DURA UN GIORNO INTERO (17 AGOSTO 1617)

UNA GRANDE NARRAZIONE DELLA VIOLENZA: LA MORTE DI ZANZANU' (LAGO DI GARDA, 1617)





Culto ferale

Za Piero Garro

Claudio Povo 2015